

415/2024
Sent./Ord. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **80204** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 15.11.2023 proposto dalla Sig.ra
XX (OMISSIS), nata il OMISSIS
a OMISSIS, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Quintilio Varo n.
112, presso lo Studio dell'Avv. Raul Carosi che la rappresenta e
difende, giusta procura agli atti,

contro

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale sede Provinciale
Direzione Coordinamento Metropolitano Roma - con sede in Roma,
Viale Regina Margherita n. 206, in persona del legale rappresentante
p.t. domiciliato per la carica presso la sede.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 03.07.24, celebrata con l'assistenza
del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Antonio De Lucia, in

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

sostituzione dell'Avv. Raul Carosi, per la ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto a poter godere, al momento del pensionamento, della maggiorazione dell'anzianità contributiva di cui all'art. 80, comma3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

A questo fine, la ricorrente rappresenta che:

- in data 30.09.2021, presentava all'INPS domanda per il riconoscimento della invalidità civile e della condizione di portatore di handicap;
- a seguito di visita davanti alla Commissione medica Roma 1, con verbali n. 3940903900001 e 3940903900002, le veniva riconosciuta un'invalidità pari al 50% e una condizione di handicap non in situazione di gravità;
- contro i suddetti provvedimenti, in data 03.06.2023, la ricorrente presentava ricorso dinanzi al Tribunale civile di Roma, sez. Lavoro, che con sentenza n. 9328/2023 dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda relativa all'accertamento di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000, spettando la relativa cognizione alla giurisdizione di questa Corte, davanti alla quale la ricorrente riassumeva, nei termini, il giudizio chiedendo l'accertamento del diritto ai benefici di cui al citato art. 80 della legge n. 388/2000 (riconoscimento della contribuzione figurativa utile ai fini del pensionamento in caso di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

accertamento di una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 75%), con distrazione delle spese da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

A questo fine, allega documentazione medica e chiede l'espletamento di una consulenza medico legale ai fine di accertare il grado di invalidità ascrivibile alla medesima.

Con memoria depositata in data 03.06.2024, si è costituito l'INPS che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo la ricorrente ancora in attività di servizio senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico; a questo riguardo richiama la giurisprudenza della Cassazione e di questa Corte favorevole a collegare il beneficio in questione al diritto e alla misura della pensione e a escludere il riconoscimento della mera invalidità superiore al 74%. Nel merito, controparte contesta la fondatezza della domanda ai benefici contributivi non avendo la ricorrente un grado di riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% e, pur opponendosi all'istanza di CTU, in subordine nomina quali consulenti di parte per l'Inps, congiuntamente e/o disgiuntamente, la Dott.ssa Cristina Catalano (cristina.catalano@inps.it), la Dott.ssa Lucilla Mugnaini (lucilla.mugnaini@inps.it) e la Dott.ssa Arianna Giovannetti (arianna.giovannetti@inps.it), in servizio presso il Coordinamento Generale Medico legale dell'INPS - Contenzioso Giudiziario Medico Legale, con sede in Roma, Largo Josemaria Escrivà de Balaguer n. 11. All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità civile della ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'articolo 80, comma 3, legge n. 388/2000.

Tale disposizione, prevede il riconoscimento, a seguito di domanda da parte del soggetto interessato, di due mesi di contribuzione figurativa, sino ad un limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio svolto con il possesso del requisito sanitario (lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa superiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), ed assume rilevanza unicamente ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva: si tratta, infatti, di un beneficio che consiste in una copertura previdenziale "fittizia" e aggiuntiva (due mesi, con il limite massimo di cinque anni) per periodi di servizio effettivamente svolti dal lavoratore, in possesso del suddetto requisito, che va ad incrementare l'anzianità contributiva richiesta al lavoratore per maturare il diritto alla pensione.

Prima della trattazione del merito va esaminate l'eccezione preliminare sollevata dalla Difesa dell'INPS sull'inammissibilità della domanda.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Questo Giudice Unico rileva che, nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, rientrano anche le azioni di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni che la legge richiede ai fini del sorgere del diritto a pensione o delle altre

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

questioni ad essa funzionali, pur prescindendo dall'impugnazione di un provvedimento con cui l'Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico.

Nel caso di specie parte ricorrente, pur essendo ancora in servizio come dipendente pubblica di scuola comunale con contratto determinato, assumendo di avere un grado di invalidità superiore a quello previsto *ex lege*, dopo aver chiesto in via amministrativa all'INPS il riconoscimento del proprio grado di invalidità civile e avendo avuto, a seguito della visita medica del 25.11.2022, il riconoscimento di un'invalidità pari al 50%, ha adito il giudice contabile al fine di ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 80, comma 3, della legge n. 88/2000, a nulla rilevando la circostanza che la ricorrente non abbia ancora chiesto il trattamento pensionistico.

Come osservato dalla Corte di cassazione, è necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'INPS "*.... è riconosciuto a loro richiesta ...*", il beneficio per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un grado di validità superiore al 74% che costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione" (Cass. Sez. Lav. n. 25395/2016).

Passando alla trattazione del merito, ritiene questo Giudice Unico che, tenuto conto della natura tecnica della questione prospettata, sia necessario acquisire dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un parere per verificare la percentuale di invalidità da

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

assegnare al quadro morboso di cui la ricorrente lamenta l'esistenza e, in particolare, se alla stessa sia possibile attribuire una percentuale superiore al 74% di invalidità e comunque se le infermità da cui è affetta possono essere ascritte ad una delle prime quattro categorie di pensione privilegiata di cui alla tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/81.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando:

- in via pregiudiziale: rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
- nel merito: dispone che la Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, svolga gli adempimenti istruttori nei termini e per gli effetti di cui in parte motiva e, in particolare, perché, previa visita medica diretta (da espletarsi anche per delega) e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti, con la partecipazione anche di uno specialista della materia, esprima collegialmente il proprio motivato parere sul soprindicato quesito.

L'organo incaricato provvederà a comunicare alle parti costituite il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente direttamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo, poi, contestualmente al parere la documentazione così acquisita.

Parte ricorrente potrà farsi assistere nella visita medico-legale da un

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sanitario di sua fiducia e a sue spese.

Acclude copia della documentazione sanitaria ed amministrativa presente fascicolo processuale.

Dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, venga comunicata copia integrale della presente ordinanza alla parte ricorrente, all'Amministrazione resistente e alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituito presso la Corte dei conti di Roma.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Spese riservate al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il

28.08.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
28.08.2024 11:07:25
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi

dell'art.
52, c. 3
D.Lgs.
196/03

